



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 26.03.2012

RU 37909

Rif.:

Allegati:

Indirizzi omissi

OGGETTO: Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell'anno 2012. Disponibilità software.

Come evidenziato con la nota n. 22756 del 24.2.2012, l'art. 61 del D.L. 24.1.2012, n.1, ha introdotto delle rilevanti modifiche nel DPR n. 277/2000, recante la disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti l'attività di autotrasporto, intervenendo, tra l'altro, sul termine in esso stabilito per la presentazione della dichiarazione utile alla fruizione dei benefici fiscali in parola.

In particolare, la suddetta dichiarazione, avente precedentemente carattere annuale, deve ora essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Per quanto attiene, dunque, ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2012 la dichiarazione dovrà essere presentata a decorrere dal 1° aprile e fino al 30 aprile pp.vv.

A tal proposito, si comunica che sul sito internet di questa Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it (Click rapidi – Accise - Benefici per il gasolio autotrazione) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - al competente Ufficio delle Dogane o all'Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito predetto.

Appare utile richiamare, in primo luogo, l'entità del beneficio riconoscibile in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2012 pari a € **189,98609** per mille litri di prodotto, così determinato in osservanza delle disposizioni che, di volta in volta, hanno riconosciuto agli esercenti l'attività di autotrasporto il diritto al rimborso degli aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante.

Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, ferma restando l'esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, si ribadisce che hanno diritto al beneficio sopra descritto:

- a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
- d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto sopra distinti.

Le Direzioni regionali in indirizzo vorranno provvedere ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali problematiche e criticità.

Per ottenere il rimborso dell'importo sopra evidenziato, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano, pertanto, l'apposita dichiarazione agli Uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000) entro il sopraindicato termine del **30 aprile 2012**.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell'anno in corso potranno essere utilizzati in compensazione entro il **31 dicembre 2013**.

Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il **30 giugno 2014**.

Si evidenzia, inoltre, che a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012 rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell'anno 2012 non operano le limitazioni previste dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall'art. 53 sopra richiamato.

Per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il **CODICE TRIBUTO 6740**.

Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei **codici BIC (Bank identification code)** e **IBAN (International bank address number)**.

Si rammenta, ancora, che gli utenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.

A tal riguardo, si ribadiscono le modalità tecniche ed operative finalizzate all'utilizzo del sistema suddetto, già evidenziate con la nota RU 59316 del 07.05.2010. In particolare:

- gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.;
- le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all'indirizzo <http://www.agenziadogane.gov.it>, nella specifica sezione ad esso relativa.

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale è possibile:

- utilizzare il software disponibile secondo le istruzioni contenute nel Manuale utente (capitolo 5) pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2012 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2012”;
- fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2012 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2012”.

Tutto ciò premesso, si sottolinea che, al fine dell'invio telematico in questione, è assolutamente indispensabile che i soggetti che procedono a tale invio siano stati preventivamente abilitati all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I. Non sono consentite ulteriori modalità di invio telematico.

Come già evidenziato in passato, si conferma che:

- i soli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
- gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 75 del predetto DPR n. 445/2000, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma
2, del D.Lgs. n. 39/93